

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: URAS)

Roma, 7 marzo 2017

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (COM(2016) 815)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta è finalizzata ad un maggiore coordinamento tra i sistemi di sicurezza sociale nazionali, al fine di favorire e incoraggiare la libera circolazione delle persone e di potenziare il funzionamento del mercato interno del lavoro, con riguardo ai seguenti aspetti transfrontalieri: accesso dei cittadini economicamente inattivi a determinate prestazioni sociali; prestazioni per l'assistenza di lungo periodo; prestazioni di disoccupazione; prestazioni familiari;

considerato, in particolare, che la proposta:

- precisa che lo Stato membro ospitante può limitare l'accesso dei cittadini mobili economicamente inattivi di altri Stati membri dell'UE, alle prestazioni di sicurezza sociale, subordinandolo al possesso di un diritto di soggiorno legale ai sensi della direttiva 2004/38/CE, diversamente dai cittadini in cerca di lavoro, il cui diritto di soggiorno in altri Stati membri deriva direttamente dall'articolo 45 del TFUE sulla libera circolazione dei lavoratori. Secondo stime della Commissione europea, i cittadini mobili economicamente non attivi ammontano a 3,7 milioni;

- introduce una disciplina di coordinamento delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo (assistenza prolungata nel tempo, per motivi di anzianità, disabilità, malattia o infermità), al fine di dare certezza giuridica, sia per le istituzioni che per gli assistiti, ed evitare situazioni di negata assistenza o, al contrario, di cumulo di prestazioni da parte di più Stati membri. Secondo stime riportate dalla Commissione europea, i cittadini mobili con necessità di assistenza di lungo periodo sarebbero circa 80.000;

- interviene sulle norme di coordinamento delle prestazioni transfrontaliere di disoccupazione, prevedendo: 1. un periodo minimo di tre mesi di assicurazione nello Stato membro di ultima occupazione, per avere diritto alla totalizzazione dei periodi precedenti; 2. un'estensione da tre a sei mesi del periodo minimo di mantenimento delle prestazioni di disoccupazione per i titolari che si rechino in un altro Stato membro al fine di cercarvi un'occupazione; 3. che anche per i lavoratori frontalieri (che dimorano nel proprio Stato di provenienza), come già previsto per i lavoratori

Al Presidente
della 11^a Commissione permanente
S E D E

transfrontalieri, le prestazioni di disoccupazione siano erogate dallo Stato membro in cui hanno svolto l'ultima attività per un ultimo periodo di almeno dodici mesi. Secondo stime riportate dalla Commissione europea, il totale dei lavoratori transfrontalieri disoccupati è di circa 91.700 l'anno;

- prevede nuove disposizioni per il coordinamento delle prestazioni familiari destinate a sostituire il reddito durante i periodi dedicati all'educazione dei figli. Si tratta di prestazioni che sono concepite per soddisfare le esigenze individuali e personali del genitore, anziché al conseguimento di redditi per le spese della famiglia, e pertanto da esse non consegue alcun diritto derivato per i familiari;

- chiarisce, inoltre, il coordinamento con la direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori, anche al fine di impedire abusi o pratiche potenzialmente inique;

- comprende diversi aggiornamenti tecnici che rispecchiano gli sviluppi della legislazione nazionale relativa all'applicazione delle norme europee;

- conferisce, infine, alla Commissione europea nuove competenze per l'adozione di atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE, al fine di rendere più snella e rapida la procedura legislativa di modifica degli allegati specifici per Paese del regolamento (CE) n. 883/2004,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 48 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria, per adottare le misure in materia di sicurezza sociale necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di rafforzare il coordinamento in materia di sicurezza sociale transfrontaliera e l'uniformità nella tutela dei relativi diritti, per il pieno esercizio del diritto alla libera circolazione, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo di un maggiore coordinamento in materia di sicurezza sociale tra gli Stati membri. Anche le deleghe di potere conferite alla Commissione europea non sembrano presentare elementi di criticità, essendo esse limitate ad una funzione meramente ricognitiva e riassuntiva della legislazione degli Stati membri e dei loro obblighi internazionali;

si auspica, infine, che le normative europee che stabiliscono livelli minimi di tutela per i cittadini europei, tra cui la proposta in titolo, non si traducano in nessun caso in una diminuzione dei benefici e delle tutele contenute nelle normative nazionali già in vigore.

Luciano Uras